

Firenze

3

Deliberazione 24 ottobre 1602

Per il Concetto che si ha delle Pitture Buone che non vadino fuori a effetto che la Città non ne perda l'ornamento et li gentil'omini et l'universale ne conservino la reputazione, si considera per il trattare solo delle Buone, o di quelle de' Pittori defunti in generale per la varietà de' Pareri, per le Inventioni et Capricci de' gavillanti et perchè molto più per la poca Cognitione del Bene può essere ne' Ministri di Dogana, in quelli delle Porte della Città et ne Passeggieri, potrebbe seguirne diverse confusioni e disturbi. Però si rappresenta a proposito farne prohibitione generale generalissima che per qualsivoglia etc. non se ne possa cavare alcuna della Città, né dello Stato rispettivamente, sotto pena etc. senza licenza del Luogotenente dell'Accademia del Disegno, il quale ne harà facultà con la regola et advertenza conveniente.

Questa prohibitione piacendo, pare che basti farla per via della Dogana, comandando espressamente, che senza la licenza non se ne sgabelli di alcuna sorte, né si permetta in alcun modo che se ne cavi di Firenze né dello Stato, con ordinare alle porte et alli Passeggieri che senza licenza come sopra non ne lascino passare nessuna sotto pena etc. non lasciando però li modi soliti della Dogana.

Doverrà farsi l'ordine al Luogotenente dell'Accademia che la licenza si faccia senza spesa, sottoscritta da lui et da uno de' principali della professione a sua eletione et sigillata del segno dell'Accademia con il quale si sigilli ancora la pittura licentata etc.

Concedasi generalmente per tutte le pitture di mano de' pittori che di presente vivono nello Stato di Sua Altezza indifferentemente.

Et ancora si possa concedere per Pitture di Pittori defunti ma con questa limitatione cioè, che per le opere di mano dell'infrascritti nominati non se ne faccia licentia in modo alcuno.

Dichiarando che in caso di morte di alcuno de' pittori

che di presente vivono in questi Stati, si conceda la facultà alla medesima Accademia di potere secondo li suoi Ordini dichiarare, se quel tale doverrà o no essere adpresso et descritto nel numero de famosi di già passati et che appresso saranno nominati.

Dovendosi registrare nei libri dell'Accademia insieme con l'ordine che ne sarà dato.

1. Michelangelo Buonarroti
2. Raffaello da Urbino
3. Andrea del Sarto
4. Mecherino
5. Il Rosso fiorentino
6. Leonardo da Vinci
7. Il Francia bigio
8. Perino del Vaga
9. Jacopo da Puntormo
10. Titiano
11. Francesco Salviati
12. Agnolo Bronzino
13. Daniello da Volterra
14. Fra Bartolomeo di S. Marco
15. Fra Bastiano del Piombo
16. Filippo di fra Filippo
17. Antonio Correggio
18. Il Parmigianino

Da levare et aggiungere a giuditio delli intendenti et volontà etc. etc.

La prohibitione non abbracci li ritratti né li quadri di paesi né quadretti da mettere da capo al letto tanto che si fanno in Firenze quanto che fuori etc. non conceda manco il Luogotenente licenzia che possino portarsi pur in villa. Non s'impedischino l'opere dei Pittori viventi come sopra.

Ferdinando Lodovico Usimbardi

Tratto da: *Leggi, decreti, ordinanze e provvedimenti generali emanati dai cessati Governi d'Italia per la conservazione dei Monumenti e la esportazione delle opere d'arte*, Roma 1881 (ora in A. Emiliani, *Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni Artistici e Culturali negli antichi stati italiani 1571-1860*, Bologna 1996, pp. 28-29).